

STATUTO

della "FONDAZIONE NAPOLI 99 - Ente per l'Arte, la Cultura e lo Spettacolo - ETS"

CAPO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - PATRIMONIO - SCOPO

"ARTICOLO 1 - E' istituita in Napoli, con sede alla Via Ferdinando Russo n. 27 la "FONDAZIONE NAPOLI 99 - Ente per l'Arte, la Cultura e lo Spettacolo - ETS" costituita dai signori MAURIZIO BARRACCO nato a Roma il 7 agosto 1943 e MIRELLA STAMPA nata a Napoli il 27 settembre 1942.";

ARTICOLO 2 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dall'Archivio Storico della famiglia Barracco, vincolato come archivio di notevole interesse storico ai sensi del D.P.R. del 30 settembre 1963 in data 6 marzo 1997, comprensivo di tutti i documenti di cui all'inventario sommario a cura di Gérard Delille, pubblicato su Melanges de l'école française de Rome, tomo 88, 1976, 1;
- b) dalla somma di Lire 65.000.000 (sessantacinquemilioni) destinata dai fondatori alla dotazione della Fondazione stessa;
- c) dai beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione nonché da eventuali contributi da Enti, da privati o dallo Stato.

ARTICOLO 3 La Fondazione svolge attività non lucrativa di utilità sociale ed esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei seguenti settori:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al T.U. N. 490/99 ivi comprese le Biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30.9.1963 N. 1409;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani;
- promozione della Cultura e dell'Arte;
- ricerca scientifica;
- attività di formazione.
- attività di promozione della cultura e dell'arte e della ricerca scientifica attinente allo scopo della Fondazione.

Avendo come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

- con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della, medesima ed unitaria struttura;
- con l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunica-

zione avrà la locuzione " Ente del Terzo Settore" "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ETS",

In caso di estinzione della Fondazione o del suo scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge e fatto salvo l'Archivio di casa Barracco che dovrà essere integralmente affidato in deposito perpetuo all'Archivio di Stato di Cosenza.

ARTICOLO 4 - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 5 - Organi della Fondazione sono;
il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente della Fondazione.
l'Organo di Controllo

CAPO 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 6 - La Fondazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e cioè dai due fondatori, che ne sono componenti a vita, e da un membro da questo designato. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il membro del Consiglio di Amministrazione designato dai Fondatori, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Se nel corso del quadriennio viene a mancare il Consigliere designato dai Fondatori, questi provvedono alla sua sostituzione.

Venendo meno, per qualsiasi ragione, uno dei fondatori, sarà il fondatore superstite a provvedere alla designazione dell'altro o degli altri Consiglieri.

Venendo meno per qualsiasi ragione anche il fondatore superstite, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione decadranno automaticamente dalla loro carica. Al verificarsi di tale circostanza il Consiglio di Amministrazione, nella sua nuova configurazione, sarà composto dalle due discendenti nate dal matrimonio dei due fondatori originari, e cioè Chiara e Sila BARRACCO, che ne diverranno membri a vita, e da un terzo Consigliere designato di comune accordo dalle stesse.

In caso di mancato accordo tra le due sorelle, Sila e Chiara Baracco, il terzo consigliere potrà essere nominato sulla base dell'indicazione effettuata, anche tramite testamento, da uno dei due fondatori originari; in mancanza di tale designazione testamentaria, in caso di mancato accordo tra le due sorelle, Sila e Chiara Baracco, sulla nomina del terzo consigliere questo sarà scelto su designazione esclusiva di Chiara o Sila Barracco, le quali dovranno effettuare innanzi ad un notaio il sorteggio per stabilire chi tra esse deve effettuare la scelta del terzo consigliere. Il suddetto sorteggio avverrà presso lo studio notarile che ha redatto l'ultimo atto stipulato dai fondatori originari.

Il terzo consigliere così nominato resterà in carica per la durata di 4 (quattro) anni.

I consiglieri a vita hanno la facoltà di nominare il proprio successore nella carica.

In ipotesi di commorienza dei fondatori si procederà come sopra detto.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente o conseguente all'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, anche con riferimento ai rapporti che ne derivano tra le due discendenti nate dal matrimonio tra i fondatori originari, sarà definita da un arbitro unico, amichevole compositore, sin d'ora desi-

gnato nella persona del notaio dello studio notarile che ha redatto l'ultimo atto stipulato dai fondatori originari il quale giudicherà secondo equità.

L'Organo di Controllo è obbligatorio e monocratico. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. Il componente dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.

ARTICOLO 7 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede.

Inoltre deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto che dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ARTICOLO 8 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, nelle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

elegge, tra i suoi membri, il Presidente a maggioranza;

approva il "bilancio" preventivo e quello consuntivo; delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per l'erogazione delle rendite;

delibera le modifiche dello statuto e i regolamenti interni che si rendessero necessari;

provvede, eventualmente su proposta del Presidente, alla nomina di uno o più Segretari Generali e/o Consiglieri Delegati i quali, nei limiti dei poteri conferiti, esplica-

no con continuità ed impegno compiti e le mansioni che vengono loro attribuiti; i suddetti Segretari Generali intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, redigono i verbali delle attività principali della Fondazione.

Restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

provvede alla nomina, nel suo seno, di un eventuale Vice Presidente;

decide l'attività della Fondazione;

decide la remunerazione di persone che eventualmente prestino la loro opera per la Fondazione;

I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e da un componente del Consiglio.

CAPO 3

PRESIDENTE

ARTICOLO 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede alla sua amministrazione in conformità di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente, qualora tale carica sia ricoperta da un fondatore, dura in carica senza limite di tempo; negli altri casi dura in carica cinque anni.

In particolare resta di attribuzione del Presidente:

Constatare l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto; vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione; convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;

provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti occorrenti riferendo, per la ratifica, entro quindici giorni al Consiglio di Amministrazione;

sovrintendere al personale dipendente della Fondazione.

CAPO 4

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 10 - Il Comitato Scientifico è organo consultivo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed ha la durata di anni due tacitamente rinnovabile; le dimissioni possono liberamente avvenire in qualsiasi tempo.

Il Comitato contribuisce, con suggerimenti e proposte all'indirizzo delle attività della Fondazione.

Elegge, nel suo interno, un Presidente che resta in carica per due anni, di regola non rieleggibile.

ARTICOLO 11 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 12 - La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli aderenti.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

ARTICOLO 13 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge ed in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'efficacia degli adeguamenti di cui al presente statuto sono subordinati alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017. Da tale data ces-

seranno di avere efficacia tutte le clausole di cui al presente statuto adottate in conformità al D.lgs. n. 460/1997 (regime ONLUS) e divenute incompatibili con l'operatività della disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare tutte le modifiche statutarie che si renderanno necessarie in seguito alla decadenza delle clausole ONLUS.

FIRMATO: MIRELLA STAMPA

MAURIZIO BARRACCO

CHIARA BARRACCO

BRUNO SPAGNUOLO

ROBERTO LANZA (sigillo)